

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA

Deliberazione n. 24

Adottata dal Direttore Generale in data 14 GEN. 2005

OGGETTO: ASL 7 / Orlando Daniela - Pinna Elisabetta - Nieddu Eleonora - De Gioannis  
Francesca - Vistosu Adalgisa - Angius Antonella - Dessì Marta . Ricorsi nn.  
2636 - 2637 - 2635 - 2633 - 2638 - 2632 - 2634 /1996  
Liquidazione competenze Avvocato Marco Aste

IL DIRETTORE GENERALE

SU PROPOSTA del Direttore Amministrativo, il quale:

PREMESSO che con deliberazioni nn. 2334 - 2335 - 2336 - 2337 - 2338 - 2339 - 2340 / 1996 è stato affidato all'Avvocato Marco Aste l'incarico di rappresentare e difendere gli interessi dell'Azienda USL n. 7 di Carbonia nel contenzioso promosso nanti il TAR Sardegna dai dipendenti in oggetto;

VISTA la nota prot. az. n. 24334 del 24 dicembre 2004, con la quale l'Avvocato Marco Aste comunica che le cause in oggetto sono andate a sentenza e contestualmente invia prenotula per la liquidazione a saldo delle competenze professionali relative all'attività difensiva svolta nell'interesse di questa ASL nei giudizi di cui trattasi;

VISTA la fattura n. 00053 /04 - prot. az. n. 429 in data 11 gennaio 2005, contenente la specifica degli importi richiesti dall'Avvocato Aste, ammontanti a € 13.992,16, al netto della ritenuta d'acconto di € 2.732,85 e delle anticipazioni a suo tempo percepite, pari a complessivi € 5.422,80;

RITENUTO di dover liquidare all'Avvocato Marco Aste i compensi di cui alla nota prot. n. 24334/04 e alla fattura prot. n. 429 in data 11 gennaio 2005;

SENTITO il Direttore Sanitario

DELIBERA

- di liquidare, in favore dell'Avvocato Marco Aste, per i motivi esposti in narrativa e sulla base della nota pro forma prot. az. n. 24334 del 24 dicembre 2004 e della fattura prot. n. 429 in data 11 gennaio 2005, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, a titolo di saldo, l'importo di € 13.992,16 al netto della ritenuta d'acconto pari ad € 2.732,85;
- di imputare l'importo complessivo di € 16.725,01, derivante dal presente atto, sul codice 210201 del vigente piano dei conti aziendale;
- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

DIR.AMM. / 

DIR.SAN. / 

LEG. / 



Il Direttore Generale  
dr. Emilio Simeone



Retro delibera

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione


n. 24 del 14 GEN. 2005

È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'Azienda U.S.L. n.7

A partire dal 14 GEN. 2005 28 GEN. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi



È stata posta a disposizione per la consultazione

A handwritten signature in black ink.

**DESTINATARI**

Bilancio

Ufficio Legale

STUDIO LEGALE

SANT'ANTIOCO - Piazza Umberto, 11 - Tel./Fax 0781.840422

CARBONIA - Via delle Poste, 5 - Tel./Fax 0781.670766

*Avv. Marco Aste*  
*Avv. Naomi Fraternalè*

Spett.le  
AZIENDA U.S.L.  
Via Dalmazia

CARBONIA

24331

*Legale*

Carbonia, li 09 dicembre 2004

**ALLA CORTESE ATTENZIONE DELL'AVV. G. LILLIU**

**OGGETTO: CAUSE T.A.R. - c/ NIEDDU, ORRLANO, DESSI', DE GIOVANNIS,  
ANGIUS, VISTOSU, PINNA**

Vs. delibera n°2335 del 29.08.1996

Con la presente Vi comunico che le cause in oggetto sono andate a sentenza ed allego copia della comparse di costituzione e risposta nonché copia della memoria conclusiva depositate a suo tempo.

Allego inoltre copia di mia prenotula a saldo di ogni avere e preciso che, poiché le cause hanno lo stesso oggetto mi sembra doveroso che la determinazione degli onorari (ferma restando la quantificazione dei diritti) possa essere effettuata tenendo conto dell'importo specificato per una ed il 30% dello stesso per ciascuna delle altre. Pertanto le somme dovute sono pari a:

1) diritti € 822,75 x 7 = € 5.759,25; 2) onorari € 4.002,5 + 30% x 6 = 11.207,00; totale competenze € 16.966,25 + rimb. forfetario spese generali 12,5% = 2.120,78 per un totale di € 19.087,03 oltre IVA e CAP detratta la rit. D'acconto e gli acconti a suo tempo ricevuti.

Resto in attesa di un Vs. cortese riscontro per accettazione e per l'emissione delle relative fatture.

Cordiali saluti

*avv. G. Lilliu*

avv. Marco Aste

S.ANTIOCO - P.za Umberto 11 - Tel.0781-840422  
CARBONIA - Via delle Poste 5 - Tel. 0781-670766

**NOTA SPECIFICA PARTICOLAREGGIATA**

Delle spese e competenze dovute dall'AZIENDA U.S.L. N.7 per la costituzione al T.A.R. Sardegna nel ricorso proposto da VISTOSU ADALGISA distinto dal n.2638/1996 + 6


Valore: indeterminabile

| descrizione                              | compensi        | spese impon.  | antic.escluse |
|--|-----------------|---------------|---------------|
| <b><u>DIRITTI DI AVVOCATO</u></b>        |                 |               |               |
| posizione e archivio                     | 51,65           | 3,00          |               |
| disamina                                 | 12,90           |               |               |
| esame ricorso notificato                 | 25,80           |               |               |
| autentica firma                          | 12,90           |               |               |
| redazione memoria di costituzione        | 51,65           |               |               |
| scritturazione e collazione detta        | 7,75            | 5,00          |               |
| fascicolazione e indice                  | 12,90           | 5,00          |               |
| deposito fascicolo in Cancelleria        | 12,90           |               |               |
| per la costituzione in giudizio          | 12,90           |               |               |
| esame istanza istruttoria di controparte | 25,80           |               |               |
| esame ordinanza TAR produzione documenti | 12,90           |               |               |
| deposito documenti                       | 12,90           |               |               |
| esame motivi aggiunti notificati         | 25,80           |               |               |
| esame decreto fissazione udienza         | 19,00           |               |               |
| redazione memoria conclusiva             | 77,00           |               |               |
| scritturazione e collazione detta        | 12,00           | 5,00          |               |
| deposito in Cancelleria                  | 19,00           |               |               |
| partecipazione udienza 24/11/2004        | 39,00           |               |               |
| esame conclusioni controparte            | 77,00           |               |               |
| nostre conclusioni                       | 77,00           |               |               |
| esame provvedimento                      | 19,00           |               |               |
| consultazioni                            | 77,00           |               |               |
| corrispondenza informativa e costo       | 77,00           | 8,00          |               |
| redazione presente specifica             | 39,00           |               |               |
| scritturazione e collazione detta        | 12,00           | 5,00          |               |
| <b>TOTALI DIRITTI DI AVVOCATO</b>        | <b>822,75</b>   |               |               |
| <b><u>ONORARI DI AVVOCATO:</u></b>       |                 |               |               |
| studio controversia                      | 650,00          |               |               |
| consultazioni col cliente                | 325,00          |               |               |
| per la comparsa di costituzione          | 885,00          |               |               |
| per la memoria conclusiva                | 1.410,00        |               |               |
| per la discussione                       | 732,50          |               |               |
| <b>TOTALI ONORARI DI AVVOCATO</b>        | <b>4.002,50</b> |               |               |
| <b>TOTALI COMPETENZE</b>                 |                 |               |               |
|  | <b>4.825,25</b> | <b>31,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| rimborso forfetario spese generali 12,5% |                 | 603,16        |               |
| <b>TOTALI</b>                            | <b>4.825,25</b> | <b>634,16</b> | <b>0,00</b>   |
| <b><u>RIEPILOGO:</u></b>                 |                 |               |               |
| compensi e spese imponibili              | 5.459,41        |               |               |
| C.P.A. 2%                                | 109,19          |               |               |
| <b>IMPONIBILE IVA</b>                    | <b>5.568,59</b> |               |               |
| IVA 20%                                  | 1.113,72        |               |               |
| anticipazioni escluse                    | 0,00            |               |               |
| <b>TOTALE</b>                            | <b>6.682,31</b> |               |               |
| a dedurre ritenuta d'acconto 20%         | -1.091,88       |               |               |
| <b>TOTALE COMPLESSIVAMENTE DOVUTO</b>    | <b>5.590,43</b> |               |               |

S. E. & O.

Salvo variazione delle aliquote CPA ed IVA al momento dell'effettivo pagamento.

avv. Marco Aste



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**DELLA SARDEGNA - CAGLIARI**

**MEMORIA CONCLUSIVA**

**RIC. N. 2637/1996**

13 NOV. 1996

Per la **AZIENDA U.S.L. N.7**, in persona del legale rapp.te pro-tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Marco Aste;

**resistente**

contro

**PINNA ELISABETTA**, rapp.ta e difesa dall'avv. Marcello Vignolo;

**ricorrente**

nonché

**COMMISSIONE EX ART. 58, COMMA 4, D.P.R. 270/1987 c/o A.S.L. N.7,**

**resistente**

\*\*\* \*\*

La dipendente indicata in epigrafe, con ricorso del 27/07/1996 chiedeva l'annullamento del provvedimento, "non conosciuto nei suoi estremi", con il quale la Commissione ex art. 58, comma 4° D.P.R. 270/87, aveva escluso che la stessa prestasse servizio in condizioni di rischio radiologico; chiedeva, altresì l'accertamento dell'indennità di cui all'art. 1, comma 2°, della L.460/88 e del congedo ordinario di 15 giorni di cui all'art. 9, comma 1°, del D.P.R. 348/83, in subordine all'indennità di cui al comma 3°.

Assunse la ricorrente che sino al 1993 le era stata riconosciuta tale indennità (rischio radiologico) e poi dal 1994, mese di gennaio, in un primo momento le venne ridotta, poi soppressa; anzi nel 1994 si era proceduto al recupero di parte delle somme erogate. Il tutto, assumeva sempre la ricorrente, in palese violazione di legge e disparità di trattamento, soprattutto con i medici che operavano con le stesse infermiere a cui è riconosciuto tale

diritto.

Tale diritto sarebbe divenuto certo anche a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale che riconosceva il rischio radiologico a tutti i dipendenti esposti continuativamente al rischio, senza distinzione di mansioni.

Sollelevava, inoltre, parte ricorrente, il problema della legittimità costituzionale della norma che prevedeva tale riconoscimento solo a favore dei medici e non anche degli altri dipendenti.

Con la presente memoria difensiva, nel richiamare integralmente le conclusioni già formulate nell'atto di costituzione, deve eccepirsi:

#### **IN VIA PRELIMINARE**

**Inammissibilità ed irricevibilità del ricorso introdottivo.**

Il ricorso è stato proposto per l'annullamento dei provvedimenti (v. motivi aggiunti) 07/12/1994 e 24/07/1995, con i quali la Commissione ex art. 58, comma 4°, del D.P.R. 270/87, ha escluso che il personale infermieristico del Servizio Anestesia presti servizio in condizioni di rischio radiologico.

Detto ricorso venne notificato ad oltre due anni dall'adozione formale e applicazione sostanziale degli stessi provvedimenti, quindi, ben oltre i termini previsti per l'impugnativa, pertanto lo è stesso è irricevibile e/o quanto meno inammissibile perché tardivo.

Certo è che parte avversa non può disconoscere di non aver conosciuto l'emanazione dei provvedimenti in quanto le indennità venivano, non solo, corrisposte in buste paga, ma poi, per stessa ammissione di parte ricorrente, la A.S.I. aveva proceduto anche al recupero delle somme indebitamente percepite dal dipendente per tali titoli.

Il fatto di dichiarare di non conoscere i provvedimenti appare, dunque, un espediente volto a rimettere in termini la ricorrente che non aveva impugnato detti atti nei termini previsti.

#### **NEL MERITO**

Il ricorso è, comunque, infondato poiché, proprio in virtù delle leggi di riferimento, di cui al ricorso introduttivo, alcuna indennità per rischio radiologico, così come la Commissione

Legittimamente la Commissione ex art. 58, comma 4° del D.P.R. 270/87 ha disposto che le infermiere del Servizio Anestesia del P.O. "Sivai" di Carbonia, non erano esposte a rischio radiologico, anzi, ad onor del vero, aveva oggettivamente individuato il personale che effettivamente risultava esposto al rischio, in virtù del servizio prestato, dando contezza, servizio per servizio, dell'attività e della classificazione.

In virtù di simili e motivati provvedimenti, alcuna indennità poteva essere resa nei confronti del personale che non operasse in detti settori, come fa ricorrere; tanto è che la stessa A.S.L. ha poi proceduto al recupero delle indennità nei confronti dei dipendenti non esposti al rischio.

Quanto detto trova conforto anche nella giurisprudenza amministrativa

Infatti, mentre da un lato la stessa, proprio in punto di diritto, prevede la possibilità di estendere il trattamento indennitario previsto per il personale medico e tecnico di radiologia anche ai dipendenti non appartenenti all'area radiologica, dall'altro sancisce che ciò sia possibile solo ed esclusivamente nelle ipotesi di esposizione continua e permanente al rischio radiologico accertato dall'apposita Commissione di cui all'art 58, 4° comma, D.P.R. 270/87 (C.d.S. Sez. V 12/11/1999 n.1880; T.A.R. Piemonte, Sez. II 24/02/2001 n.391).

Non si può, a questo punto, sottacere ma evidenziare la valutazione effettuata dalla Commissione Rischio Radiologico, a dimostrazione proprio dell'infondatezza dell'avversa richiesta, verbale 24/07/1995, agli atti, testualmente: "...per la richiesta del servizio anestesia e/o cardiologia di riconoscere il rischio radiologico per il servizio prestato, la Commissione ha rilevato dalle schede di presenza del personale redatte dal Primario del reparto (mai contestate e, quindi, fatto pacificamente annesso), che i soggetti infermieri

svolgono mansioni che non sono di loro competenza essendo queste affidate ai dipendenti di traumatologia, ai quali stata riconosciuta l'indennità. I primi (come nel caso della ricorrente), una volta dato l'opportuno supporto all'anestesista, vengono fatti allontanare dalla sala rimanendo fuori (durante le fasi di esposizione)". Cioè, prima dell'intervento e solo al completamento di esse, l'infermiere può rientrare nella sala ed ovviamente in momenti in cui non vi possono essere quei rischi di esposizioni, per cui non si capisce quale disparità nei confronti di altri dipendenti vi sia stata, ma neppure quale violazione dei principi costituzionali sia ravvisabile nei provvedimenti impugnati.

Invero, controparte in intelligentemente cerca di sostenere e di far apparire quello che non è un lavoro equiparabile, *per tabulas*, a quello espletato dal personale medico e tecnico dell'area radiologica. Ma ci soccorre nel senso da noi indicato, proprio la sentenza della Corte Costituzionale che, a nostro modesto avviso, non ci pare sia stata validamente citata come applicabile all'ipotesi di specie da controparte; infatti la nota sentenza della Suprema Corte n.343 del 20/7/1992, ritenendo infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 2-3, L.27/10/1988 n.460, ha riconosciuto la possibilità di equiparare il personale di diverso settore quando, pur non appartenente all'area di pertinenza specifica, sia esposto in modo continuo e permanente. Nell'ipotesi di specie, la ricorrente non solo non ha provato che fosse stata esposta in modo continuo e permanente al rischio radiologico, ma al contrario, dalle schede del Primario, fatto pacifico in quanto non contestato, poi risultato essere trasfuso negli atti impugnati, rimane dimostrato come la stessa non sia stata mai esposta a tale rischio.


Da ciò la piena legittimità ed inattaccabilità dei provvedimenti impugnati. E' ovvio che da quanto dedotto nessuna delle censure mosse da controparte può essere accolta, ma le stesse, nessuna esclusa, devono essere del tutto disattese.

P. Q. M.



Si chiede che l'Ecc.mo T.A.R. adito voglia dichiarare il ricorso irricevibile e/o inammissibile e/o comunque respingerlo nel merito in quanto infondato. Con ogni consequenziale pronuncia anche sulle spese di giudizio.

Cagliari, li 12 ottobre 2004

avv. Marco Aite  


TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA

SARDEGNA

CAGLIARI

L'AZIENDA U.S.L. 7 - CARBONIA -, in persona del Direttore generale in carica dr. Giuseppe Ricciarelli, eletto domicilio in Cagliari nella via Tuvieni n°16, presso e nello studio del dr. proc. Marco Aste che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del presente atto, in forza di quanto disposto con delibera del Commissario Straordinario n°2335 del 29 agosto 1996

**SI COSTITUISCE**

nel giudizio promosso da PINNA ELISABETTA con ricorso del 27 luglio 1996 per resistere a quanto in esso e richiesto, con riserva di svolgere le proprie ragioni sia oralmente in Camera di Consiglio che in ulteriore memoria corredata da ogni più opportuno documento, rilevando sin d'ora che il ricorso proposto è in parte irricevibile, del tutto inammissibile e comunque infondato e va pertanto respinto, con ogni conseguenziale situazione, anche in ordine alle spese del giudizio.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Copia delibera di affidamento incarico;

Cagliari, li 13.09.96

DELEGA

Delega a rappresentare e difendere nel presente giudizio, in ogni sua eventualità e grado, D.L. Proc. Marco Aste

Il sottoscritto, in quanto il legale rappresentante della Azienda U.S.L. 7 - Carbonia, ha autorizzato il sottoscritto, in qualità di procuratore speciale, a rappresentare e difendere l'azienda in giudizio, con ogni conseguenza, anche in ordine alle spese del giudizio.

CA li 13/9/96

*Giuseppe Ricciarelli*

È Autentica

*F. S. Proc. Marco Aste*

pr. proc. Marco Aste

de. pro. *[Handwritten signature]*

**STUDIO LEGALE ASTE - FRATERNALE**

Via Delle Poste n°5

09013 - carbonia

Telefono: 0781-670766 Fax: 0781-670766

Cod. fisc: 02355130929

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA

11 GEN. 2005

PROT. 428

Uff. Legale


**Fattura numero: 00053 del 23/12/2004**

Intestatario: Azienda USL 7  
Indirizzo: Via Dalmazia  
Cap / Città: 09013 CARBONIA  
C.f./P. IVA

| Oggetto delle prestazioni                       | Escluse     | Imponibili       |
|---|-------------|------------------|
| Saldo cause Tar c/ Nieddu+6                     | 0,00        | 16.966,25        |
| <b>Totali:</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>16.966,25</b> |
| Acconti imponibili già fatturati (da detrarre): |             | 5.422,80         |
| Rimborso spese generali (12,5%):                |             | 2.120,78         |
| Totale competenze:                              |             | 13.664,23        |
| Cassa prev. (2%):                               |             | 273,28           |
| Totale imponibile:                              |             | 13.937,51        |
| I.V.A. (20%):                                   |             | 2.787,50         |
| Spese escluse dall'imponibile:                  | 0,00        |                  |
| Totale fattura euro:                            |             | 16.725,01        |
| Ritenuta d'acconto (da detrarre e versare):     |             | 2.732,85         |
| Totale da incassare euro:                       |             | 13.992,16        |

Documento composto di  
n° 10 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

14 GEN. 2005

N 24 DEL

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

